

impiegato pienamente idoneo e meritevole di fiducia, con preferente riguardo a chi avesse subito gli esami di giudice.

Tale impiegato per le sue nuove incombenze dovrà prestare apposito giuramento, e così pure colui che, per impedimento od in assenza dell'impiegato destinato in via stabile, dovrà essergli interinalmente sostituito.

Se le indicate mansioni vengono affidate a chi ha già subito l'esame di giudice, e prestato in tale qualità il relativo giuramento, sarà sufficiente di ricordargli il giuramento prestato.

L'importanza de' libri fondiarii rendeva necessario che apposito impiegato e di tutta fiducia venisse incaricato della loro tenuta e manipolazione, tantopiù che nelle provincie tedesche gli affari tavolari sono affidati ad uffici appositi e separati, locchè dall'altra parte non si trovò necessario di disporre nella nostra provincia dove gli affari tavolari non sono così frequenti, la tenuta dei nuovi libri importa assai meno di scritturazione e di lavoro, e vi possono quindi sopperire gl'impiegati del Giudizio. Le disposizioni relative al giuramento sono dessunte dalla ministeriale ordinanza 10 giugno 1855.

§. 165.

Nei Giudizii di maggior importanza, e secondo che il capo del Giudizio lo troverà necessario, l'incaricato dovrà tenere un registro d'evidenza giusta il formulare lett. E.; onde annotarvi di sua mano gli esibiti, che giungono al foro reale per qualche operazione nei libri fondiarii, e l'esecuzione degli ordini ricevuti. In questo registro la data del ricevimento dell'ordine è da porsi in fronte alla rubrica terza, mentre nella seconda si riporta il numero degli esibiti del Giudizio. Il numero progressivo, col quale l'atto viene registrato sarà notato sull'atto medesimo.